



REGOLAMENTO “AZZURRI”

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 dicembre 2016

REGOLAMENTO "AZZURRI"

Art. 1 – Definizione di atleta "Azzurro"

- 1) la qualifica di "azzurro" è riconosciuta agli atleti - individuati sulla scorta della graduatoria azzurrabili di cui al successivo art. 2) - che, su designazione dei competenti Organi Federali, partecipano effettivamente ai Campionati Europei e Mondiali o a manifestazioni internazionali ufficiali della Squadra Nazionale e viene mantenuta fino alla formazione della graduatoria azzurrabili successiva.
- 2) La partecipazione in rappresentative di categoria non comporta l'acquisizione della qualifica di "azzurro".

Art. 2 – Formazione e criteri di convocazione delle squadre azzurre

- 1) Sono considerate Squadre Azzurre quelle formate dai competenti Organi Federali per le manifestazioni indicate al precedente punto 1 dell'art. 1, composte da atleti cinture Marrone e Nere appartenenti alle fasce di età previste dal Consiglio Federale e dai regolamenti internazionali, scelti nell'intero territorio nazionale.
- 2) La composizione delle Squadre Azzurre è di competenza del Consiglio Federale, sulla base della graduatoria azzurrabili.
- 3) La Federazione, con relativi oneri economici (entro i limiti dello stanziamento fissato dal Consiglio Federale), si occuperà solo della formazione di Squadre Azzurre nelle classi agonistiche "Esordienti", "Cadetti A", "Cadetti B", "Juniores" e "Seniores", cinture marrone e nere. Potranno essere formate rappresentative anche nelle rimanenti classi di età, con gli stessi criteri delle altre (graduatoria), i cui oneri economici però non potranno essere a carico della federazione.
- 4) La graduatoria azzurrabili ha validità annuale, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 30 settembre dell'anno successivo. La graduatoria è stabilita dalla somma dei risultati delle competizioni nazionali valide alla fine (con trassegna nel calendario federale pubblicato sul sito www.federkarate.it).
- 5) I punti vengono acquisiti ad ogni gara valida, nelle varie categorie e classi previste, con il seguente criterio:
 - KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE: 1° Classificato 10 punti; 2° Classificato 8 punti; 3i Classificati 6 punti; 5° Classificato 4 punti; 6° Classificato 3 punti.
 - La gara di kata a squadre è senza suddivisione per stile (interstile). Nella gara di kata individuale: a) è possibile gareggiare in un solo stile tra quelli previsti; b) qualora certe categorie fossero con meno di quattro atleti iscritti queste verranno accorpate con altre categorie (anche di altro stile) e il punteggio verrà assegnato all'atleta in base all'effettivo risultato conseguito nella categoria ove ha gareggiato.*
 - KUMITE: 1° Classificato 10 punti; 2° Classificato 8 punti; 3i Classificati 6 punti; 5i Classificati 4 punti.
- 6) Oltre ai punteggi di cui al precedente punto 5, vengono assegnati punti 6 ad ogni atleta per la partecipazione allo stagionale annuale (purchè la frequenza sia stata ad almeno l'80% di ore).
- 7) La Segreteria Federale (prima di ogni evento internazionale ufficiale), in esecuzione delle delibere del Consiglio Federale sul numero degli atleti/e da convocare (sulla base delle risorse economiche disponibili al bilancio), compila l'elenco dei convocati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Viene convocato il primo in classifica (maschi e femmine) delle varie categorie di Kumite e Kata. Se più di un atleta (o squadra di kata) ha, al momento della convocazione, lo stesso punteggio nella medesima categoria, verrà convocato chi avrà ottenuto i migliori piazzamenti (primi posti, secondi posti, terzi posti, eventuali scontri diretti). Nel caso persistesse ancora la parità si terrà

conto del maggior numero di gare federali valide alle quali ha partecipato, alla partecipazione a stage nazionali, agli eventuali titoli agonistici conseguiti nella stagione sportiva precedente.

- b) Nel caso il numero di atleti da convocare indicato dal Consiglio Federale sia inferiore al numero totale delle categorie contemplate, verranno convocati (fino al raggiungimento del numero previsto) gli atleti al primo posto nelle rispettive categorie e/o classi con il punteggio più alto (Esempio: X al primo posto nei -65 Kg. con 28 punti, Y al primo posto nei -75 Kg. con 30 punti = parte Y). Se ci fossero più atleti, nelle diverse categorie, con lo stesso punteggio si terrà conto dei criteri di cui al precedente comma).
- 8) Nel convocare i componenti le Squadre Azzurre, si terrà conto non soltanto dei valori atletici e tecnici (come da criteri precedenti) ma anche di quelli morali ed disciplinari.
- 9) I punti gara acquisiti in una classe di età (esempio Cadetti B) non potranno essere riportati nella classe superiore (Juniores) se l'atleta passa di classe nel corso dell'anno sportivo. Per questo motivo viene data facoltà agli atleti in questa posizione (e solo a questi) di gareggiare già dalla prima gara valida nella classe superiore (la scelta di questa opzione va comunicata alla Segreteria Federale e diverrà poi vincolante per tutta la stagione).
- 10) Nelle varie squadre azzurre possono essere convocati solo gli atleti/e in possesso dei requisiti anagrafici previsti dai regolamenti internazionali (nella maggior parte delle competizioni internazionali, per essere inquadrabili nelle classi previste, fa fede giorno/mese e anno di nascita alla data di inizio della competizione).
- 11) Nelle gare nazionali, ai fini della classifica azzurrabili, è data facoltà agli atleti Juniores di gareggiare anche nella classe Seniores. Di conseguenza un atleta Juniores può essere chiamato a far parte della squadra Seniores, purché nella graduatoria di quest'ultima.

Art. 3 – Composizione delle squadre

- 1) Una squadra azzurra di norma è formata da tutti gli atleti regolarmente convocati in base al presente regolamento.
- 2) Il Presidente è il rappresentante ufficiale della federazione. In caso di impedimento può delegare in sua vece un altro dirigente federale.
- 3) Il Dirigente Squadre ha la direzione generale della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare, dal momento del concentramento a quello dello scioglimento della comitiva. Tutti i componenti la squadra, e i tecnici preposti, sono rigorosamente tenuti ad eseguirne le disposizioni.
- 4) I tecnici preposti sono responsabili della conduzione tecnica e del comportamento degli atleti loro affidati sul campo di gara.
- 5) Per ogni trasferta sarà redatta a cura del dirigente squadre (che terrà conto anche delle relazioni dei singoli tecnici preposti) una relazione generale sugli aspetti tecnici, logistici, amministrativi, e sul comportamento dei componenti la squadra.

Art. 4 – Divisa

- 1) Tutti i componenti le squadre azzurre saranno forniti dalla federazione del materiale di rappresentanza per la trasferta, che dovrà essere conservato con cura.
- 2) L'abbigliamento stabilito dovrà essere indossato dal momento del ritrovo per la partenza e fino allo scioglimento della squadra. Gli atleti azzurri hanno l'obbligo di indossare esclusivamente l'abbigliamento ed i materiali tecnici forniti dalla federazione.
- 3) L'abbigliamento federale può essere indossato solo in occasione di manifestazioni ufficiali alle quali l'atleta sia stato convocato dalla federazione (è da escludere ogni altro uso).

Art. 5 – Capitano della squadra

- 1) Il Dirigente Squadre, di volta in volta, designerà il Capitano della Squadra Azzurra, scegliendolo fra gli atleti compresi nella squadra stessa. Il Capitano, oltre che per spiccati requisiti di ordine morale, deve avere un certo numero di presenze in squadra nazionale o acquisito le maggiori benemeritenze per eccellenza dirisultati.
- 2) La qualifica di Capitano costituisce titolo di altissimo onore ed impegna chi ne è insignito ad essere di alto esempio ai propri compagni.
- 3) Le funzioni di Capitano sono quelle di rappresentanza nelle cerimonie sul campo, di assistenza morale agli altri atleti, di rispettosa e disciplinata esposizione ai dirigenti della squadra delle esigenze e delle necessità degli atleti. Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla squadra.

Art. 6 – Alfiere della squadra

- 1) L'atleta più giovane di età facente parte della squadra, sarà di volta in volta designato al ruolo di alfiere.
- 2) Compito dell'alfiere è quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate e cerimonie ufficiali.

Art. 7 – Doveri degli atleti azzurri

- 1) L'onore di vestire la maglia azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati alla Fik.
- 2) Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, controlli, selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali.
- 3) L'atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
 - a) non dia la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali;
 - b) non si presenti ai raduni della squadra dopo aver dato la propria disponibilità;
 - c) si ritiri o abbandoni la squadra durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica;
 - d) venga allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica dai responsabili federali;

sarà deferito agli organi disciplinari per i provvedimenti del caso, fatti salvi i provvedimenti tecnici assunti dai competenti organi federali.

- 4) Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea certificazione.
- 5) L'atleta che non partecipi alla trasferta e quindi manifestazione, fatta salva esclusivamente la giustificazione per motivi sanitari di cui al punto precedente, sarà chiamato solidalmente con l'associazione sportiva per la quale è tesserato a rifondere la federazione per le spese eventualmente già sostenute.
- 6) Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni federali e di quelle del tecnico federale preposto, nonché del dirigente federale squadre.
- 7) L'atleta Azzurro deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della federazione, affrontando le competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria, impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.
- 8) La qualifica di azzurro costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

- 9) per poter essere convocati nelle squadre nazionali, gli atleti azzurri non devono essere tesserati - personalmente e/o per il tramite della asd di appartenenza - anche ad altre federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva e similari, aventi quale oggetto sociale, esemplificativamente, la pratica, partecipazione agonistica, diffusione, conoscenza, studio, sviluppo, del karate.
- 10) A tutti gli atleti azzurri è fatto obbligo non partecipare ad alcuna attività agonistica al di fuori della federazione e da chiunque organizzata (federazioni, associazioni, enti di promozione, etc.), salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Federale.
- 11) l'autorizzazione di cui al capo precedente non potrà comunque essere rilasciata dal Consiglio Federale nell'ipotesi che l'attività agonistica al di fuori della Fik cada nel periodo di 15 giorni prima e 15 giorni dopo lo Stage Nazionale e qualsiasi attività agonistica Federale (Provinciale, Regionale o Nazionale che sia).
- 12) in deroga a quanto previsto dal punto 11), la Federazione, per il tramite della Segreteria Federale e su indicazione del Consiglio Federale, potrà invitare singoli atleti azzurri e/o squadre azzurre a partecipare - assumendosene i relativi costi e senza che la partecipazione consenta ai soggetti selezionati di indossare la divisa della Nazionale - ad eventi organizzati al di fuori della Fik. La partecipazione in questione avverrà per finalità di promozione, pubblicità, diffusione della disciplina del karate e conoscenza dei contenuti e valori della nostra Federazione.

Art. 8 – Norme Generali

- 1) Le associazioni sportive di appartenenza degli atleti convocati sono tenute a tenere i contatti tra gli atleti e gli organi federali competenti. Queste sono tenute a far rispettare ai propri atleti le disposizioni federali e a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alle variesquadre.
- 2) L'associazione sportiva che si rende direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato, sarà deferita agli organi disciplinari federali.
- 3) Tutte le violazioni al presente regolamento da parte di atleti e loro associazioni sportive di appartenenza saranno perseguite dagli organi federali competenti.
- 4) Il presente regolamento potrà essere variato in qualsiasi momento, su delibera del Consiglio Federale.
- 5) Per quanto non contemplato fanno fede lo statuto, il regolamento organico, e gli altri regolamenti federali per quanto applicabili.